

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

20 GIU. 2003

20 GIU. 2003

ADDE: NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARCANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
APACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI:

Tutti presenti.

DELIBERAZIONE N.

- 573 -

Proposta di Legge Regionale concernente
"Disposizioni in materia di personale della Regione, degli enti e delle aziende regionali".

PROPOSTA DI LEGGE

Dichiarata formalmente ricevibile


Assegnata alla commissione

Roma,

26/6/2003

Segretario dell'Assemblea
(Vincenzo Conzatti)

[Handwritten signature]



OGGETTO: Disposizioni in materia di personale della Regione, degli enti e delle aziende regionali.

LA GIUNTA REGIONALE



Su proposta dell'Assessore al personale, demanio, patrimonio e informatica;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ed in particolare l'articolo 34 che detta disposizioni in merito alle assunzioni per l'anno 2003;

VISTA la nota 79292 del 15 giugno 2003 del direttore regionale "Affari giuridici e legislativi, che trasmette la proposta di legge in oggetto;

CONSIDERATO che la Regione Lazio si trova in condizioni affatto particolari in quanto nel corso del 2002 è stata interessata da un profondo processo di riorganizzazione che non si è ancora concluso;

PRESO ATTO che occorre intervenire sia per quanto riguarda l'avvio di procedure concorsuali per il reperimento di specifiche professionalità non esistenti all'interno, sia per la definizione della posizione in soprannumero del personale regionale che, per effetto dei provvedimenti di attuazione dell'art. 22, comma 8, ex legge regionale n. 25 del 1996, ha acquisito con decorrenza 26 giugno 2002 la qualifica dirigenziale, ~~sia per recepire la disposizione di cui alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 9, che consente di utilizzare per le assunzioni le graduatorie di concorsi pubblici svolti da altre pubbliche amministrazioni.~~


ACQUISITO il "parere di fattibilità" del Direttore del Dipartimento Istituzionale

ACQUISITO altresì il parere rilasciato dalla Direzione Regionale "Affari Giuridici e Legislativi" a seguito di ATN;

All'unanimità

DELIBERA

Di approvare e sottoporre al Consiglio Regionale, per i motivi detti in narrativa, l'allegata proposta di legge concernente "Disposizioni in materia di personale della Regione, degli enti e delle aziende regionali" che si compone di n.1 articolo e della relazione, facenti parte integrante della presente deliberazione. ACQUISITO il "parere di fattibilità" del Direttore del Dipartimento Istituzionale



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"Disposizioni in materia di personale della Regione,
degli enti e delle aziende regionali"


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Handwritten notes:
e a
Lazio
Storace

Art.1



1. Per l'anno 2003 le procedure di reclutamento del personale regionale sono attivate sulla base della determinazione del fabbisogno di personale effettuata in conformità a quanto disposto dagli articoli 13 e 32 della legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale), dall'articolo 202, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e dall'articolo 152 del regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 29 gennaio 2003, n.3, e nei limiti della dotazione organica vigente.

2. Per l'anno 2003 le procedure di reclutamento degli enti e delle aziende regionali sono attivate sulla base della determinazione del fabbisogno annuale di personale effettuata in conformità a quanto previsto dalle leggi regionali che ne disciplinano l'ordinamento e l'organizzazione, anche, ove necessario, procedendo alla rideterminazione delle dotazioni organiche tenendo conto del processo di riforma delle amministrazioni in atto e dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle aziende sanitarie. L'attivazione delle relative procedure di reclutamento del personale è subordinata all'approvazione della Giunta regionale.

4. Per l'anno 2003 la Regione, gli enti e le aziende regionali possono avviare procedure di reclutamento per la copertura dei posti vacanti in organico mediante il ricorso a procedure concorsuali, anche senza la preventiva attivazione delle procedure di mobilità previste dalle norme vigenti.

5. La Regione, qualora, per l'esercizio delle proprie funzioni, abbia la necessità e l'urgenza di reclutare un numero limitato di figure, anche dirigenziali, caratterizzate da alta e specifica professionalità, non reperibili all'interno, può utilizzare le graduatorie degli idonei di pubblici concorsi espletati da altre pubbliche amministrazioni per il reclutamento delle medesime figure, fermi restando i requisiti generali previsti dalla l.r. 6/2002.

5. Al personale iscritto in soprannumero nel ruolo unico dei dirigenti regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, ai quale non sia stato

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace


conferito un incarico di direzione di strutture organizzative regionali, possono essere attribuite posizioni dirigenziali individuali con compiti ispettivi, di consulenza, di staff, di direzione di programmi e progetti ovvero di studio e ricerca, finalizzati a determinati obiettivi. Tali posizioni sono individuate, ai sensi degli articoli 11 e 33 della l.r. 6/2002 per un periodo transitorio massimo di tre anni, durante i quali il personale resta in soprannumero.



**Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace**

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

Relazione sul progetto di legge regionale: "Disposizioni in materia di personale della Regione, degli enti e delle aziende regionali".



La Regione Lazio ha dato attuazione a due processi che hanno rivoluzionato la composizione dell'organico. Ci si riferisce in particolare alla disposizione di cui all'art. 22, comma 8, della legge regionale n. 25 del 1996, conosciuta come "perequazione", che ha consentito il reinquadramento di un numero rilevante di personale e alla conclusione delle operazioni dei concorsi interni, di cui alla legge regionale n. 6 del 1998, che ugualmente ha comportato un passaggio di personale alla categoria superiore.

Questi provvedimenti, se hanno avuto effetti positivi, hanno altresì comportato uno squilibrio per quanto riguarda le qualifiche professionali depauperando le strutture di alcune professionalità di cui necessita la riacquisizione, pena il mancato assolvimento di alcuni servizi particolarmente importanti.

Per questo motivo si propone l'allegato disegno di legge regionale che consentirà all'amministrazione, per l'esercizio 2003, così come hanno fatto anche altre Regioni, di valutare il fabbisogno di personale ed in particolare di professionalità ad alto contenuto di specializzazione, ed eventualmente di avviare l'iter per le assunzioni, nei limiti dei posti vacanti in pianta organica, mediante pubblici concorsi.

Tale possibilità è estesa anche agli enti ed alle aziende regionali, alcune delle quali sono state costituite di recente e che quindi, per poter operare efficacemente, hanno bisogno di dotarsi di personale.

Inoltre considerato che l'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, consente di utilizzare per le assunzioni le graduatorie di concorsi pubblici svolti da altre pubbliche amministrazioni, si ritiene utile prevedere la possibilità di avvalersi di tale facoltà.

Infine, considerato che per effetto della citata "perequazione" si è determinato un soprannumero di circa 200 unità in possesso della qualifica dirigenziale, rispetto alla pianta organica vigente, e che pertanto si ritiene opportuno, prima di attivare i processi di mobilità, di non disperdere il patrimonio di conoscenze e di esperienza in possesso del suddetto personale, si propone di utilizzare lo stesso affidandogli posizioni dirigenziali individuali, già previste nella legge regionale n. 6 del 2002 che disciplina il sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio, anche in soprannumero rispetto alla pianta organica attuale. Tali posizioni sono da considerarsi ad esaurimento e comunque cessano al termine di un biennio.

DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE
Direttore Reg. Organizzazione e Personale
Dr. Vittorio CAO

19 GIU. 2003

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO AL PERSONALE, DEMANIO, PATRIMONIO E INFORMATICA
DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

Oggetto: Parere di fattibilità in ordine alla proposta di legge: Disposizioni in materia di personale della Regione, degli enti e delle aziende regionali.

Ai sensi dell'articolo 65, comma 7 del regolamento regionale n. 1 del 2002 si rilascia il parere di fattibilità in ordine alla deliberazione contenente la proposta di legge avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di personale della Regione, degli enti e delle aziende regionali".

La proposta è finalizzata a garantire la possibilità di operare sull'organico regionale secondo le necessità specifiche proprie della Regione Lazio al fine di completare il nuovo assetto ordinamentale della Giunta regionale e a dare soluzione al problema conseguente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, ex legge regionale n. 25 del 1996, per coloro che hanno acquisito la qualifica dirigenziale e sono stati, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, posti in ruolo soprannumerario.

IL DIRETTORE
(Dott. Alessandro Rodolfi)